

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Intrastat: approfondimento

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo chiarire le modifiche riguardanti gli elenchi Intrastat introdotte a partire dall'anno 2018.

Premessa

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell'art. 13 co. 4-*quater* del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

Con la nota 9.10.2017 n. 110586, l'Agenzia delle Dogane ha riepilogato tali semplificazioni, sottolineando che le stesse troveranno applicazione soltanto a partire dal 2018.

Quadro normativo

Ai sensi dell'art. 50 co. 6 del DL 331/93, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e passive sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

Tale disposizione era stata modificata dall'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che aveva previsto, con decorrenza dall'1.1.2017, l'abolizione dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni di:

- acquisti di beni (INTRA-2 *bis*);
- prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE (INTRA-2 *quater*).

Tuttavia, l'art. 13 co. 4-*ter* del DL 244/2016 (c.d. "milleproroghe"), conv. L. 19/2017, ha ripristinato l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per l'anno d'imposta 2017.

Il medesimo decreto ha inoltre previsto, a decorrere dal 2018, l'adozione di misure di semplificazione volte alla riduzione del numero dei soggetti obbligati, nonché del contenuto informativo dei modelli, rinviandone la definizione ad un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate (art. 50 co. 6, ultimo periodo, del DL 331/93).

Cessioni di beni (modello INTRA – 1 bis)

Vengono innanzitutto confermate le due periodicità di presentazione:

- **Mensile:** gli operatori che nel corso dell'anno precedente abbiano realizzato più di 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti
- **Trimestrale:** gli operatori che per 4 trimestri consecutivi siano rimasti sotto la soglia dei 50.000 euro in ciascun trimestre.

Per gli operatori mensili inoltre viene confermata l'obbligatorietà del modello in tutti i suoi elementi compresa la colonna "*natura della transazione*" (imposta dall'art.262 della Direttiva 2006/112/CE).

Viene invece **introdotta una nuova soglia** per la **fornitura dei dati statistici** nelle vendite per gli operatori mensili:

- **Dati statistici obbligatori** se si superano i **100.000 euro a trimestre**
- **Dati statistici facoltativi** per chi si colloca **tra i 50.000 ed i 100.000 euro a trimestre.**

Quest'ultimi saranno tenuti alla presentazione del modello mensile limitatamente ai dati fiscali ossia avranno la facoltà di inviare l'elenco mensile omettendo la compilazione dei dati statistici (che risulteranno opzionali).

Cessione di servizi (modello INTRA – 1 quater)

Anche in questo caso vengono confermate le due periodicità di presentazione:

- **Mensile:** gli operatori che nel corso dell'anno precedente abbiano realizzato più di 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti
- **Trimestrale:** gli operatori che per 4 trimestri consecutivi siano rimasti sotto la soglia dei 50.000 euro in ciascun trimestre.

Il modello viene confermato in tutte le sue colonne con l'unica novità riguardante i CPA (codici servizio) che subiranno una sostanziale riduzione (circa del 50%) e saranno codificati con codici a 5 cifre e non più a 6.

Acquisti di beni (modello INTRA – 2 bis)

Le due "classiche soglie" di presentazione saranno così modificate:

- **Mensile:** Operatori che nel corso di uno dei precedenti 4 trimestri abbiano superato la soglia di Euro 200.000 a trimestre (contro gli attuali 50.000),
- **Trimestrale:** soppressa.

Si verifica quindi un **innalzamento delle soglie** che obbligano alla presentazione dei modelli mensili:

- Da 50.000 a 200.000 per i beni,
- Da 50.000 a 100.000 per i servizi.

Si segnala che **tali soglie** opereranno **in modo indipendente**, ovvero al superamento della soglia per i servizi i contribuenti non saranno tenuti all'obbligo per i beni e viceversa.

Il modello Intrastat sostanzialmente non presenta alcuna modifica in termini di dati da dover comunicare, **assume** però **rilevanza "ai soli fini statistici"**, pur rimanendo fermo l'obbligo di fornire anche i dati che storicamente avevano rilevanza fiscale.

L'unica vera novità è che **tutti gli operatori** che abbiano realizzato un **ammontare inferiore ai 200.000 euro a trimestre non dovranno compilare più l'intrastat** acquisti trimestrale.

Acquisti di servizi (modello INTRA – 2 quater)

Vengono modificate le soglie che distinguono i contribuenti mensili da quelli trimestrali:

- **Mensile:** gli operatori che abbiano realizzato più di 100.000 euro a trimestre
- **Trimestrale:** gli operatori che abbiano realizzato meno di 100.000 euro a trimestre.

Ricordiamo che la precedente soglia era di 50.000 euro.

Viene mantenuto l'obbligo di compilazione della dichiarazione intrastat per quanto assumerà valenza esclusivamente statistica (non più fiscale). Anche in questo caso i CPA (codici servizio) saranno codificati con codici a 5 cifre e non più a 6.

SCHEDE RIEPILOGATIVA

Modello Intrastat	Operazione	Regole 2017	Novità 2018
Intra trimestrali	acquisti di beni e servizi	obbligo per operazioni fino a 50.000 euro	abolizione
Intra 2bis mensili	acquisti di beni	obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre	obbligo per operazioni che superano i 200.000 euro trimestrali; valenza esclusivamente statistica
Intra 2quater mensili	acquisti di servizi	obbligo per operazioni superiori a 50.000 euro nel trimestre	obbligo per operazioni che superano i 100.000 euro trimestrali; valenza esclusivamente statistica

Modello Intrastat	Operazione	Regole 2017	Novità 2018
Intra 1bis	cessione di beni	fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile	regole invariate; compilazione dati statistici opzionali per operazioni non superiori a 100.000 euro di operazioni trimestrali
Intra 1quater	cessione di servizi	fino a 50.000 euro periodicità trimestrale; oltre 50.000 euro periodicità mensile	regole invariate

Verifica del raggiungimento delle soglie

L'ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.

Diversamente da quanto previsto nell'ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio:

- ai fini della presentazione dei modelli *INTRA-2 bis*, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 200.000,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
- per la presentazione dei modelli *INTRA-2 quater*, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni ai fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Superamento delle soglie

Fatte salve le semplificazioni disposte dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778.

Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un trimestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mese in cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).

Ad esempio, in caso di superamento della soglia di riferimento per gli acquisti intracomunitari di beni (200.000,00 euro) nel mese di febbraio, il modello INTRA-2 *bis* relativo a gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25 marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.

Termini di presentazione

I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Tablelle riepilogative

Disciplina dal 2018				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Acquisti intra-UE	INTRA-2 <i>bis</i>	≥ 200.000 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 200.000 euro	–	Abolizione dell’obbligo
Prestazioni rese a soggetti UE	INTRA-1 <i>quater</i>	> 50.000 euro	Mensile	Compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	
Prestazioni ricevute da soggetti UE	INTRA-2 <i>quater</i>	≥ 100.000 euro	Mensile	Presentazione ai soli fini statistici
		< 100.000 euro	–	Abolizione dell’obbligo

Disciplina dal 2018				
Tipologia di operazioni	Modello INTRASTAT	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione	Semplificazioni
Cessioni intra-UE	INTRA-1 <i>bis</i>	> 50.000 euro	Mensile	La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all'ammontare di 100.000,00 euro
		≤ 50.000 euro	Trimestrale	–

Distinti saluti